

COMUNE DI VALLEMAIO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI VALLEMAIO E' UN ENTE LOCALE TERRITORIALE AUTONOMO RICONOSCIUTO E GARANTITO DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. LA BASE POPOLARE DEL COMUNE IMPONE AI SUOI ORGANI DI RISPETTARE SEMPRE LA VOLONTA' POPOLARE E ALTRESI' DI PERMETTERE AD ESSA L' ACCESSO DIRETTO ALL' AZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO LE FORME E I MODI PREVISTI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. IL COMUNE, COME RIPARTIZIONE TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA, E' SEDE DI SERVIZI E UFFICI DELLO STATO.

04. LE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE SONO ENUNCIATE NEL PRESENTE STATUTO.

05. LE FUNZIONI DELEGATE SONO DEFINITE IN LEGGI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE.

ART. 02

TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA A NORD CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI SANT' APOLLINARE E SAN GIORGIO A LIRI, A SUD CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI CORENO AUSONIO E CASTELNUOVO PARANO, A EST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT' ANDREA DEL GARIGLIANO, A OVEST CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E CASTELNUOVO PARANO.

02. IL TERRITORIO COMUNALE NON PUO' ESSERE MODIFICATO SE NON SEGUENDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 133 , COMMA 02 DELLA COSTITUZIONE.

03. LA SEDE, LO STEMMA E IL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITE DELIBERE CONSILIARI.

04. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SI RIUNISCONO DI NORMA NELLA SEDE UFFICIALE DEL COMUNE.

ART. 03

PRINCIPI GENERALI DI TUTELA

01. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA I DIRITTI E GLI INTERESSI LEGITTIMI DEI CITTADINI.

02. NELLA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA IL COMUNE SI ISPIRA AI PRINCIPI DI LIBERTA', SOLIDARIETA', EGUAGLIANZA E GIUSTIZIA SANCITI DALLA COSTITUZIONE.

03. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' E OPERA PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI COSTITUZIONALMENTE AI CITTADINI.

ART. 04

DIRITTO ALLA SALUTE

01. IL COMUNE, A LIVELLO LOCALE, OPERA PER GARANTIRE IL DIRITTO DI OGNI CITTADINO AL PIENO GODIMENTO DELLA PROPRIA SALUTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE CATEGORIE PIU' BISOGNOSE E PIU' ESPOSTE AI RISCHI DERIVANTI DA LAVORO, INVALIDITA' E VECCHIAIA.

ART. 05

PARI OPPORTUNITA' PER AMBO I SESSI

01. IL COMUNE, CONFORMANDOSI ALLA COSTITUZIONE E ALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI, PROMUOVE LE POLITICHE CHE TENDONO A GARANTIRE LA PARITA' DEI DIRITTI TRA UOMO E DONNA IN OGNI SETTORE DELLA VITA SOCIALE.

ART. 06

LIBERTA' DI CREDO RELIGIOSO

01. IN CONFORMITA' AGLI ARTT. 03 E 19 DELLA COSTITUZIONE IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE LA LIBERTA' DI CREDO RELIGIOSO.

ART. 07

DIRITTI DELLA FAMIGLIA

01. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA FAMIGLIA IN QUANTO FORMAZIONE SOCIALE FONDAMENTALE.

02. ATTUA MISURE IDONEE A FAVORIRNE LO SVILUPPO E LA PIENA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE.

03. TUTELA LA MATERNITA' E L'INFANZIA DISPONENDO, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, MISURE IDONEE AL LORO SOSTEGNO.

ART. 08

TUTELA DELLA NATURA

01. IL COMUNE CONSIDERA IL PATRIMONIO AMBIENTALE COME ASPETTO ESSENZIALE DELLA VITA DELLA COMUNITA', A TAL FINE PROMUOVE LE ASSOCIAZIONI CHE TUTELANO L' AMBIENTE E ADOTTA TUTTE LE MISURE ATTE A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLO STESSO.

ART. 09

SPORT E CULTURA

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI COSTUMI LOCALI.

02. RICONOSCE L' IMPORTANZA DELLO SPORT AI FINI DI UNA COMPLETA FORMAZIONE DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI.

03. AI FINI DI CUI AI COMMI 01 E 02 , IL COMUNE FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE E PROMUOVE LA CREAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI ASSICURANDONE L' ACCESSO ALLE ASSOCIAZIONI SUDDETTE.

04. L' USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SARA' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, IL QUALE DOVRA' SANCIRE L' OBBLIGO DA PARTE DI DETTE ASSOCIAZIONI, AL CONCORSO ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE E

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE
SUDETTE.

ART. 10

PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE RICONOSCE L'IMPORTANZA DELLE PROPRIE RADICI STORICHE E SI ADOPERA AFFINCHE' IL PROPRIO PATRIMONIO STORICO SIA RECUPERATO E FRUITO DA TUTTA LA COLLETTIVITA'.
02. IL COMUNE ADOTTA TUTTE LE MISURE PER CONSERVARE E MIGLIORARE IL PROPRIO PATRIMONIO ARTISTICO.

CAPO 02

FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 11

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE LA PROGRAMMAZIONE COME METODO ADEGUATO PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.
02. LA PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE SI COORDINA CON GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI AL FINE DI CONSENTIRE UNA PROFICUA COLLABORAZIONE TRA I VARI ENTI.
03. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI COORDINA ALTRESI' CON LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI ENTI LOCALI E DELLA PROVINCIA.
04. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, LA CONCERTAZIONE SOCIALE CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI SONO CONSIDERATE ESSENZIALI AI FINI DI UN'OCULATA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.
05. IL QUADRO FINANZIARIO, ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, E' DETERMINATO DALLE LEGGI IN VIGORE E DALLE RISORSE DISPONIBILI.

ART. 12

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

01. IL COMUNE RICONOSCE L'IMPORTANZA DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ATTRAVERSO FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE.
02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DI UNA POLITICA DI TIPO PROGRAMMATARIO, ADOTTA I PIANI NECESSARI AD UN EQUILIBRATO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO COMUNALE.
03. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E PIANIFICA LA DISTRIBUZIONE DEL COMMERCIO, AL FINE DI GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI DA RENDERE AI CONSUMATORI.
04. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA COLTURA E ADOTTA MISURE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE MINORI COSTI E MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI.
05. PROMUOVE LE INIZIATIVE TURISTICHE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI DI TALI INIZIATIVE.

ART. 13

FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE CHE RIGUARDANO LA PROPRIA COLLETTIVITA' ED IL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE ESPLICA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E, DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER QUANTO DI SUA COMPETENZA. IN PARTICOLARE:

- A) PIANIFICA IL TERRITORIO DELL'AREA COMUNALE.
 - B) ADOTTA PIANI PER IL CONTROLLO DELLA VIABILITA', DEL TRASPORTO E DEL TRAFFICO;
 - C) TUTELA IL PROPRIO PATRIMONIO AMBIENTALE, STORICO E ARTISTICO;
 - D) ATTUA PIANI PER EVITARE IL DEGRADAMENTO DEL SUOLO;
 - E) TUTELA E RIVALORIZZA LE RISORSE IDRICHE;
 - F) PROVVEDE AD ADEGUATE MISURE PER L'IGIENE;
 - G) PIANIFICA LA PROPRIA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
 - H) PREDISPONE PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI;
 - I) PROPONE E REALIZZA OPERE PUBBLICHE TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIE DELLA COLLETTIVITA';
 - L) GESTISCE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI TERZI, I SERVIZI SOCIALI NEI CAMPI DELL'ASSISTENZA SOCIALE, DELLA SANITA', DELLA SCUOLA E DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANTE INTERESSE LOCALE.
 - M) PROVVEDE AD UN ADEGUATO SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER LE FUNZIONI IN CUI E' COMPETENTE.
03. SPETTA AL COMUNE L'ISTITUZIONE DI TASSE, IMPOSTE, TARIFFE E CONTRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI E LE OPERE RESE NEI SETTORI IN CUI E' COMPETENTE.

ART. 14

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' VOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE SOTTO OGNI ASPETTO.

02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PUO' ESSERE DIRETTA O AFFIDATA A TERZI.

03. NEL CONCEDERE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, IL COMUNE ACCORDA LA PROPRIA PREFERENZA A COOPERATIVE, E AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

04. I SERVIZI CHE SPETTANO IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI IN LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

05. IL COMUNE PUO' GESTIRE I PROPRI SERVIZI NELLE ALTRE FORME PREVISTE E DISCIPLINATE DALL' ARTT. 22 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. NELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE IL COMUNE FAVORISCE ACCORDI E CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI.

07. NELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO SONO

AMMESSI QUALI DETENTORI DI CAPITALE, SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI NONCHE' SOCIETA' COOPERATIVE.

ART. 15

ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. OLTRE CHE NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALL' ARTT. 22 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE PUO' GESTIRE I PROPRI SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- A) CONVENZIONI TRA COMUNE E PROVINCIA;
- B) CONSORZI TRA COMUNE E PROVINCIA;
- C) CONSORZI TRA ENTI LOCALI DIVERSI;
- D) ACCORDI DI PROGRAMMA;
- E) UNIONE DI COMUNI.

02. LE DECISIONI IN ORDINE ALLE DIVERSE FORME SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER DETERMINATE FUNZIONI, SERVIZI O REALIZZAZIONI DI OPERE PUBBLICHE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

02. NELLA CONVENZIONE DEVONO ESSERE STABILITI I FINI E LA DURATA, I RAPPORTI FINANZIARI E GLI OBBLIGHI DEI CONTRAENTI.

03. LE MODALITA' PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 17

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE SVOLTI DAL COMUNE

01. AL COMUNE SONO AFFIDATE LE SEGUENTI FUNZIONI PER CONTO DELLO STATO:

- A) SERVIZIO ELETTORALE;
- B) ANAGRAFE;
- C) STATO CIVILE;
- D) STATISTICA;
- E) LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO.

03. L' ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PUO' ESSERE EFFETTUATA DALLA LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI SUDDETTI.

ART. 18

ALBO PRETORIO

01. PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI EDI OGNI ALTRO ATTO CHE DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEI CITTADINI, IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO, ESPOSTO AL

PUBBLICO NELLA SEDE UFFICIALE DEL COMUNE.

02. DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUDDETTI E' RESPONSABILE IL
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 19

BENI DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO ED UN PROPRIO PATRIMONIO.

02. GLI "USI CIVICI" SONO REGOLATI DALLE LEGGI SPECIALI.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE 01

01. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELL' AZIONE POLITICO
AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

ART. 20

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE RICONOSCE AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI UN RUOLO ATTIVO
NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IN ARMONIA CON L' ARTT. 18 DELLA COSTITUZIONE, RICONOSCE IL VALORE
DELLE ASSOCIAZIONI TRA CITTADINI AI FINI DI UN COMPLETO
SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. AL FINE DI PERMETTERE AI CITTADINI UN' AZIONE PIU' INCISIVA
NELL' OPERATO DEL CONSIGLIO COMUNALE:

A) PROMUOVE ED ISTITUISCE ASSOCIAZIONI COMPOSTE DA PRIVATI CITTADINI
CHE RAPPRESENTANO INTERESSI COMUNI;

B) RICONOSCE L' ACCESSO DIRETTO ALL' AZIONE AMMINISTRATIVA;

- SECONDO LE FORME ED I MODI PREVISTI DALLO STATUTO E DAL
REGOLAMENTO.

04. AL FINE DI PERMETTERE A TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE SI PREFIGGONO LA
PROMOZIONE DI MIGLIORI CONDIZIONI CULTURALI, SOCIALI,
ECONOMICHE, TURISTICHE E SPORTIVE DI POTER OPERARE ADEGUATAMENTE, IL
COMUNE EROGA ALLE STESSE PROVVIDENZE FINANZIARIE, SECONDO LE
DISPONIBILITA' DI BILANCIO E SECONDO I MODI E I CRITERI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO.

ART. 21

ASSOCIAZIONI DI CITTADINI

01. I CITTADINI POSSONO COSTITUIRE LIBERE ASSOCIAZIONI, SENZA FINI DI
LUCRO E AD ORDINAMENTO INTERNO DEMOCRATICO, AI FINI DI
AUSILIARE L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DI SUGGERIRE
SOLUZIONI PIU' RISPONDENTI AI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA'.

02. LE ASSOCIAZIONI DI CUI SOPRA DEBONO DARVI UNO STATUTO CHE INDICHI
GLI SCOPI DA PERSEGUIRE E IL PROPRIO RUOLO CONSULTIVO E
PROPOSITIVO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

03. LE ASSOCIAZIONI CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE
STATUTO VENGONO ISCRITTE IN APPOSITO ALBO COMUNALE.

04. ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL' ALBO COMUNALE SONO RICONOSCIUTI I
SEGUENTI POTERI E FACOLTA':

- A) FACOLTA' DI ESPRIMERE PARERI NON VINCOLANTI SE RICHIESTI DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) OBBLIGATORIETA' MA NON VINCOLATIVITA' DEI PROPRI PARERI IN SEDE DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI GENERALI RIGUARDANTI LE MATERIE E GLI INTERESSI DA ESSE RAPPRESENTATI;
- C) FACOLTA' DI RICHIESTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) POTERE DI PROPOSTA DI REGOLAMENTI E DELIBERAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO I MODI E LE FORME PREVISTI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

05. LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI RICONOSCIUTE SONO ISCRITTE DI DIRITTO ALL'ALBO COMUNALE. ALLE STESSE SONO RICONOSCIUTE LE MEDESIME FACOLTA' E GLI STESSI POTERI DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

06. LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO HANNO IL POTERE DI FARE PROPOSTE DI REGOLAMENTI O SCHEMI DI DELIBERAZIONI CONSILIARI NELLE MATERIE DA ESSE RAPPRESENTATE.

07. LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE AL COMUNE:

- A) LE RICHIESTE VANNO PRESENTATE IN FORMA SCRITTA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO;
- B) ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI RISPONDERE DIRETTAMENTE O DI PORTARE LA RICHIESTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.
- C) LE RICHIESTE, SE RESPINTE, NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE PRIMA DI NOVE MESI DALLA RISPOSTA CONTRARIA.

ART. 22

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI CITTADINE DI CUI AL PRESENTE STATUTO, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DI LAVORATORI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE, E SOCIALI INDIVIDUATE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL COMUNE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

ART. 23

INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI REGOLAMENTI REDATTE IN ARTICOLI O DI SCHEMI DI DELIBERAZIONE ACCOMPAGNATI DA UNA RELAZIONE CHE NE ILLUSTRI L'UTILITA' E LA NECESSITA' PER IL COMUNE.

02. LA PROPOSTA, SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN OTTAVO DEL CORPO ELETTORALE VA INOLTATA AL SINDACO.

03. L'INIZIATIVA POPOLARE E' ESCLUSA IN MATERIA DI:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- D) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- E) PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE;

F) MATERIE SULLE QUALI SIANO IN CORSO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL COMUNE O PRESSO ALTRI ENTI LOCALI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

ART. 24

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU PROBLEMI DI ESCLUSIVA RILEVANZA LOCALE QUALORA NE FACCIAMO RICHIESTA UN TERZO DEL CORPO ELETTORALE.

02. IL REFERENDUM NON E' AMMESSO PER LE SEGUENTI MATERIE:

A) TRIBUTI E BILANCIO;

B) DESIGNAZIONI E NOMINE;

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) MATERIE SULLE QUALI SIANO GIA' IN CORSO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL COMUNE O ALTRI ENTI LOCALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA SPETTANZA DEGLI ONERI FINANZIARIA E LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PARTECIPANTI AL VOTO; IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO E NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO PRIMA DI DUE ANNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM. QUALORA LA GIUNTA NON PROVVEDA ENTRO I SESSANTA GIORNI, L'ARGOMENTO E' ISCRITTO DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DI CONSIGLIO UTILE.

06. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

SEZIONE 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 25

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ISPIRA A CRITERI DI IMPARZIALITA' EDI EFFICIENZA NONCHE' DI TRASPARENZA AL FINE DI PERMETTERE UNA MAGGIORE TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI DEI CITTADINI.

02. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE AI QUELLI RISERVATI O SEGRETI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO PUO' CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO TEMPORANEAMENTE VIETARE LA VISIONE O L'ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI CHE SIANO LESIVI DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, ENTI O IMPRESE, O CHE POSSANO RECARRE PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE STESSO.

04. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI INTERESSATI DA ATTI O PROVVEDIMENTI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, SUI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI E SUI TEMPI MASSIMI PER LA LORO ESECUZIONE. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TUTELA DI TALE DIRITTO.

ART. 26

DIRITTO DI ACCESSO

01. OGNI CITTADINO HA IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE E DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. GLI ATTI E I DOCUMENTI DICHIARATI SEGRETI AI SENSI DEL COMMA 03 , DELL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO ALTRESI' SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI, FATTO SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO DI COLORO I CUI DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI POSSANO ESSERE PREGIUDICATI DAGLI ATTI O DOCUMENTI STESSI.

ART. 27

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO HA FACOLTA' DI INTERVENIRE.

03. GLI STESSI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 02 HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, OVE LA LEGGE LO PERMETTA, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

05. GLI ACCORDI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO SOGGETTI AGLI STESSI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI, ED IN OGNI CASO DEBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO.

06. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , LE MODALITA' E I TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED INDIVIDUA I DIPENDENTI, I FUNZIONARI E I DIRIGENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI TEMPI DI

INADEMPIMENTO.

07. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, IN QUANTO REGOLATI DA APPOSITA NORMATIVA. LE STESSE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

SEZIONE 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 28

DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'ESERCIZIO CORRETTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E' ASSICURATA LA PRESENZA DI UN DIFENSORE CIVICO IL QUALE E' ELETTO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, E RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA, DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' GRATUITO ED ONORARIO.

03. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO QUALUNQUE CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE, CHE ABBAIA ETA' NON INFERIORE AI VENTICINQUE ANNI.

04. LA SCELTA DEVE CADERE SU PERSONE CAPACI DI ASSOLVERE DEGNAMENTE, PER REQUISITI DI INDIPENDENZA, PREPARAZIONE TECNICA, CARATTERE E PRESTIGIO, LE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO.

05. IL CONSIGLIO IN CASO DI MANCATA REPERIBILITA' NELL'AMBITO DEL COMUNE DEL DIFENSORE CIVICO, SI AVVALE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, PREVIO VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E ACCORDO CON L'ENTE PROVINCIALE.

CAPO 04

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 29

IL CONSIGLIO COMUNALE, POTERI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE DETERMINA L'ATTUAZIONE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO A NESSUN ALTRO ORGANO DEL COMUNE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 30

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI

MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. IL CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, SECONDO I MODI E LE FORME PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E COMUNQUE QUANDO LE NOTIZIE O I DOCUMENTI CONOSCIUTI DA COSTUI POSSANO LEDERE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, ENTI O IMPRESE.

ART. 31

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE.

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA AL SINDACO ED HANNO EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI.

03. LE DIMISSIONI UNA VOLTA PRESENTATE NON POSSONO PIU' ESSERE RITIRATE DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, O DAL MOMENTO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

ART. 32

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 33

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. CIASCUN GRUPPO NOMINA UN PROPRIO CAPOGRUPPO, IL QUALE PROVVEDE ALLE RELAZIONI CON GLI ALTRI GRUPPI CONSILIARI ED E' TITOLARE DELLE FUNZIONI RICONOSCIUTEGLI DALLA LEGGE.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 34

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO HA LUOGO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. NELLA PRIMA ADUNANZA SI PROVVEDE ESCLUSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DI GIUNTA E SINDACO.

03. LA PRIMA ADUNANZA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 35

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO IN VIA ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL QUINDICI LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL TRENTUNO DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEL CASO DI CUI AL PUNTO B), COMMA PRECEDENTE, LA RIUNIONE DEVE EFFETTUARSI ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

04. IN CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 36

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, VA NOTIFICATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI A MEZZO DI MESSO COMUNALE, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, NEL CASO DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO VA AFFISSO ALTRESI' ALL'ALBO PRETORIO NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI SOPRA LE PROPOSTE INERENTI LA RIUNIONE DI CONSIGLIO VANNO DEPOSITATE NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO, E SONO MESSE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CONSIGLIERI CHE NE VOGLIANO PRENDERE VISIONE.

ART. 37

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE IL CONSIGLIO SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA PREVISTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; IN TAL CASO IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE SU ARGOMENTI NON POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE SE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI ORDINARI E SE NON SIA PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI E COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA, DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

05. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI NON SI COMPUTANO:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

B) COLORO CHE SI ASTENGONO;

C) LE SCHEDE BIANCHE O NULLE.

06. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO PER SCRUTINIO PALESE.

08. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 38

REGOLAMENTO INTERNO

01. PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO IL CONSIGLIO ADOTTA UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE ESSERE APPROVATO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER MODIFICARE IL REGOLAMENTO.

SEZIONE 02

LA GIUNTA

ART. 39

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI ELETTI TUTTI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 40

ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN ARMONIA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PRESENTE STATUTO, CONTENENTE LA LISTA DEI

CANDIDATI, L'EVENTUALE INDICAZIONE DI UN VICE SINDACO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE GENERALITA' DEI CANDIDATI, DELLE LORO ESPERIENZE IN CAMPO AMMINISTRATIVO EDI OGNI ALTRA QUALITA' UTILE AI FINI AMMINISTRATIVI CHE SI VOGLIA EVIDENZIARE.

03. L'ELEZIONE SI SVOLGE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ESSA SI SVOLGE IN SEDUTA PUBBLICA ED E' PRECEDUTA DA UN AMPIO DIBATTITO SULLE PROPOSTE PROGRAMMATICHE.

04. PER L'ELEZIONE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE CONVOCATE, E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA PRIMA DI TALI SEDUTE DEVE TENERSI NON OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

06. LE DUE SEDUTE SUCCESSIVE SONO FISSATE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI DALLA PRIMA E L'UNA DALL'ALTRA, IN OGNI CASO NON OLTRE DIECI GIORNI DAL MOMENTO IN CUI INTERVENGA LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

07. LE PROCEDURE DI CUI AI COMMI 05 E 06 SONO RIPETUTE, A CURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO FINO ALLA SCADENZA DEI SESSANTA GIORNI PREVISTI DALL' ARTT. 34 E DALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

08. NEL CASO DI DIMISSIONI IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE NELLE MANI DEL SEGRETARIO, IL QUALE DEVE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 41

ASSESSORE VICE SINDACO

01. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' STABILIRSI IL NOMINATIVO DI UN ASSESSORE VICE SINDACO, IL QUALE SVOLGE GLI STESSI POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE A QUEST'ULTIMO.

02. QUALORA NON SI PROVVEDA A FORMULARE TALE NOMINATIVO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, O NON VI PROVVEDA IL SINDACO CON PROPRIA DELEGA, E' ASSESSORE VICE SINDACO L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO LE RISPETTIVE FUNZIONI SONO SVOLTE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 42

DURATA IN CARICA, RINNOVO

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DI UNA NUOVA GIUNTA.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI DIMISSIONI DI TRE ASSESSORI LA GIUNTA DECADE COMPLETAMENTE E SI PROCEDE ALL'ELEZIONE DI UNA NUOVA GIUNTA CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 40 , LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI TRE ASSESSORI VANNO REDATTE IN FORMA SCRITTA E DIVENGONO IRREVOCABILI DAL MOMENTO IN CUI VENGONO RESE NOTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO LE FUNZIONI DI QUEST'ULTIMO, NELLE MORE DELL'ELEZIONE DI UNA NUOVA

GIUNTA, VENGONO ASSUNTE DAL VICE SINDACO O IN MANCANZA DI ESSO DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA SURROGAZIONE DELL'ASSESSORE CESSATO; TALE NOMINATIVO DEVE OTTENERE IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE IN SEDUTA PUBBLICA.

05. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO REDATTA IN FORMA SCRITTA. LA PROPOSTA DI REVOCA VA NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA IN CUI DEVE DELIBERARSI LA REVOCA E LA CONSEGUENTE SURROGAZIONE.

06. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA REVOCA E LA CONSEGUENTE SURROGAZIONE DEGLI ASSESSORI VENGONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IN SEDUTA PUBBLICA EA SCRUTINIO PALESE.

ART. 43

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA E' RESPONSABILE DEL PROPRIO OPERATO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. LA STESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA EVENTUALE VICE SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

05. IL NUOVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE CONTENERE LE STESSE INDICAZIONI SUI CANDIDATI PREVISTI ALL' ARTT. 40 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

06. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

07. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA VIENE PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

09. LA MOZIONE VA DIBATTUTA IN SEDUTA PUBBLICA E IL SINDACO E GLI ASSESSORI VI PARTECIPANO CON PIENI DIRITTI.

10. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO PROPOSTI.

ART. 44

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. SPETTA ALLA GIUNTA COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN APPOSITA SEDUTA DI CONSIGLIO NEL MESE DI LUGLIO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.
05. SPETTANO IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
 - A) PREPARAZIONE DI PROPOSTE E MATERIALE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
 - B) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
 - C) LE DELIBERAZIONI CHE RIGUARDINO LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE.
 - D) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE O VINCOLATO CHE NON SIA DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE RISERVATO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE, IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DI REGOLAMENTI E DI ATTI E PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

ART. 45

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.
02. IL SINDACO PUO' AFFIDARE, TEMPORANEAMENTE O PER TUTTA LA DURATA DEL PROPRIO MANDATO, LA CURA DI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE A SINGOLI ASSESSORI. GLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO RESPONSABILI PERSONALMENTE DEGLI ATTI COMPIUTI IN TALI SETTORI.
03. IL SINDACO, NEL CASO IN CUI NELLA PROPOSTA PROGRAMMATICA NON SIA STATO PREVISTO, PUO' NOMINARE UN ASSESSORE A SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE SINDACO IL QUALE SVOLGE LE FUNZIONI DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. NEL CASO IN CUI NON SI PROVVEDA A NOMINARE UN VICE SINDACO, LE FUNZIONI DEL SINDACO, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO O ASSENZA, SONO SVOLTE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
05. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.
06. ADOTTA I PROPRI ATTI E LE PROPRIE DELIBERE CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE DEI SUOI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
07. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
08. LE DELIBERAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA GIUNTA.

SEZIONE 03
IL SINDACO

ART. 46

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L' ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 47

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L' ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL' ADUNANZA.
 - B) RAPPRESENTA L' ENTE COMUNALE IN GIUDIZIO, STIPULA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI;
 - D) ASSICURA L' UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - F) PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE FORME E I MODI PREVISTI DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142
 - ;
 - G) ADEMPIE ALLE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI;
 - H) PUO' SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;
 - I) RILASCIATA TESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - L) PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE E VI RESISTE SALVO RATIFICA DA PARTE DELLA GIUNTA.
02. IL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO ASSOLVE A TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE.
 03. L' ATTRIBUZIONE DELLA CARICA DI VICE SINDACO SI EFFETTUA NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 05

L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 48

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO,

DELIBERATO AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C),
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA L' AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

04. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI AL PROPRIO PERSONALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE, L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LE MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E IL PERSONALE.

ART. 49

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, CONFORMANDOSI ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, E ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI DEI QUALI HA LA RESPONSABILITA' COMPLESSIVA QUALE ORGANO DEPUTATO A GARANTIRE L' UNITARIETA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. CURA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ALL' ALBO PRETORIO, NE PROVVEDE ALL' ATTUAZIONE, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIME I PARERI DI LEGITTIMITA' ED ASSOLVE AD OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI E PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA.

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARE E DI CONCORSO CON L' ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L' OSSERVANZA DI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL' ENTE;

F) ROGITO DEI CONTRATTI NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DELL' ENTE;

G) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

H) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

I) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL' EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

L) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL' INDENNITA' AL PERSONALE, CHE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

- M) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;
 - N) AUTORIZZAZIONE DELLE MISSIONI, DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, DEI CONGEDI EDI PERMESSI AL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;
 - O) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;
 - P) CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOZIONE DELLE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
 - Q) RICEZIONE DAI CONSIGLIERI DELLE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
 - R) PRESIDENZA DELL'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
 - S) RICEZIONE DELL'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLE PROPOSTE DI REVOCA E DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
04. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL COMUNE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 50

PARERI OBBLIGATORI

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI CHE E' TENUTO A ESPRIMERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.
- 02. QUALORA LA PROPOSTA SIA FATTA OGGETTO DI EMENDAMENTI CHE MODIFICHINO IN MANIERA SOSTANZIALE IL CONTENUTO, IL SEGRETARIO E' TENUTO A ESPRIMERE UN NUOVO PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' CONTABILE.

CAPO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 51

DEMANIO E PATRIMONIO

- 01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E UN PROPRIO PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
- 02. I TERRENI GRAVATI DA VINCOLI DI USO CIVICO SONO DISCIPLINATI DALLE LEGGI SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.
- 03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO.
- 04. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI APPOSITI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 52

CONTRATTI

- 01. LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA COMPETENZA DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON L'ATTO FORMALE DI STIPULAZIONE.

ART. 53

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI E APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' DELLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 54

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO, RELATIVI A TUTTI I SERVIZI E UFFICI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. IN CONSEGUENZA IL SEGRETARIO COMUNALE PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI ALLA GIUNTA.

ART. 55

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE PUO' ISTITUIRE UNA CONTABILITA' PARALLELA PER CENTRI DI COSTO DI TIPO COMMERCIALE, SULLA BASE DEGLI ARTT. 2425 E 2425 BIS DEL CODICE CIVILE. TALE CONTABILITA', NEL CASO LA SI VOGLIA ISTITUIRE, SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 56

REGOLAMENTI, APPLICAZIONE, LIMITI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA STATUTARIA E

REGOLAMENTARE, PUO' EMANARE PROPRI REGOLAMENTI, I QUALI SONO SOGGETTI AI LIMITI SEGUENTI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE SINGOLARE (REGOLAMENTI - PROVVEDIMENTO);

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVE LE TASSATIVE ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI SUCCESSIVI, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA NUOVE E VECCHIE DISPOSIZIONI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA PER INTERO LA MATERIA OGGETTO DEL REGOLAMENTO PRECEDENTE.

02. SPETTA AL SINDACO ADOTTARE LE ORDINANZE PER L' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 57

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L' INIZIATIVA PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE E AGLI ALTRI SOGGETTI A CUI SIA ATTRIBUITA PER LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I CONTROLLI PRESCRITTI, LE EVENTUALI APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

CAPO 08

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 58

MODALITA' PER LA REVISIONE

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI VALLEMAIO PUO' ESSERE MODIFICATO SEGUENDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO, 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL' ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA, SE NON E' DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 59

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE, SUL DIRITTO DI ACCESSO, SULLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.